



# Tribunale di UDINE

SEZIONE PENALE - DIBATTIMENTO

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Carla Missera Giudice Monocratico,

alla pubblica udienza del 21/10/2020 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

**[REDACTED]**  
nato il **[REDACTED]** a **[REDACTED]**

residente in Via **[REDACTED]**  
con domicilio eletto in Via Roma 36 - Udine (UD)

Difeso dall' avvocato di fiducia PALERMO Patrizio Paolo del foro di Udine  
Libero assente

### IMPUTATO

**[REDACTED]**  
per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e 73, comma 5<sup>A</sup> in relaz. al comma 4 D.P.R. 9.10.1990 n.309 (T.U.L.Stup.), perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 DPR cit, illecitamente:

a) deteneva a fine di spaccio in un contenitore in metallo all'interno della propria autovettura **[REDACTED]** targata **[REDACTED]**, alla cui guida veniva controllato in Prepotto da personale della Compagnia G. di F. di Cividale gr. 0,618 (netti contenenti il 12,4% di principio attivo pari a n. 3 d.m.s.) di marijuana e in due barattoli in vetro riposti nel ripostiglio della propria

Reg. Sent

Nr. 2020/000065

RG Dib

Nr. 2018/006499

RGNR

**[REDACTED]** SITATA

il **20 NOV 2020**  
AVVISO DEPOSITO SENT.

COMUNICATO A

PG \_\_\_\_\_

PM \_\_\_\_\_

Imputato \_\_\_\_\_

Difensore \_\_\_\_\_

Parte Civile \_\_\_\_\_

IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

PROPOSTO APP'RICORSO

il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

COMUNICATO

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

ESTRATTO ESECUTIVO

il \_\_\_\_\_

TRASMESSO FOGLIO

NOTIZIE

il \_\_\_\_\_

ATTI ALLA CORTE

il \_\_\_\_\_

SCHEDA

il \_\_\_\_\_

abitazione di Udine gr. 26.9 e 32.9 (netti contenenti rispettivamente il 12% e 9.5% pari a n. 129,3 e n. 125,9 d.m.s.) di marijuana;

b) coltivava sul balcone della propria abitazione due piante di marijuana dell'altezza di 1,30 mt (del peso complessivo una volta essiccate gr. 100.7 contenenti il 3.1% di principio attivo pari a n. 128.2 d.m.s.), sostanza stupefacente di cui alla tab. II<sup>A</sup> prevista dall'art. 14 Dpr Cit

Accertato in [redacted] e [redacted] il 12.09.2018.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Bison con delega del difensore di fiducia avv.to Patrizio Paolo Palermo del Foro di Udine

### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

**Il P.M.:** concesse le attenuanti generiche, condanna a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed € 500,00 di multa

**La Difesa:** assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 49 co. 2°; in subordine perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in ulteriore subordine non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. In ulteriore subordine minimo della pena, benefici di legge e non menzione della condanna.

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## FATTO E DIRITTO

Con decreto di data 17 giugno 2019 ~~████████████████████~~ veniva tratto a giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per ivi rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.

All'udienza del 29 gennaio 2020 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio e sentite le Parti, disponeva che si procedesse in assenza dell'imputato.

Prima dell'apertura del dibattimento il difensore dell'imputato, munito della necessaria procura speciale, chiedeva l'ammissione al rito abbreviato condizionato all'esame dell'imputato medesimo.

Su tale richiesta il P.M. ~~████████████████████~~ osservava al Giudice, ritenuta l'integrazione probatoria compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, ammetteva il rito richiesto rinviando il processo all'udienza dell'1.4.2020 per l'esame dell'imputato e la discussione, contestualmente disponendo l'acquisizione del fascicolo del P.M.

L'udienza fissata per la data dell'1.4.2020 veniva rinviata, a seguito delle disposizioni di cui decreti legge 8.3.2020 n. 11 e 17.3.2020 n. 18 e successive modifiche, al 12.10.2020. In questa sede si procedeva, previa revoca della dichiarazione di assenza, all'esame dell'imputato, compiuto il quale il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria, invitava le Parti a concludere e si pronunciava come da separato dispositivo.

Ritiene il Giudice che dagli atti acquisiti e dalle risultanze processuali non siano emersi elementi che consentano di affermare la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti.

Per quanto concerne la contestazione di cui al capo a) del decreto di citazione a giudizio, è emerso che, nel corso di un servizio d'istituto, il giorno 12.9.2018 alle ore 17,15, militari della Guardia di Finanza appartenenti alla Compagnia di Cividale del Friuli avevano proceduto, in

località Prepotto (UD), al controllo dell'autovettura [redacted] targata [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
Premesso che alla guida del veicolo era stato identificato [redacted] avendo gli operanti percepito, nel corso delle operazioni, un forte odore di sostanza stupefacente, gli stessi avevano invitato lo [redacted] ad esibire le eventuali sostanze stupefacenti in suo possesso.

Gli stessi agenti, nel corso della perquisizione veicolare, avevano rinvenuto una scatola in metallo contenente sostanza presumibilmente stupefacente tipo marijuana in un quantitativo di circa 1,20 grammi.

Per completare le operazioni di controllo gli agenti si erano portati con lo [redacted] presso la residenza di questi in [redacted] n. [redacted] a [redacted], ove avevano proceduto ad una perquisizione che aveva interessato i locali cucina, camera da letto, bagno, balcone, cameretta e ripostiglio.

Qui gli agenti avevano rinvenuto, in un mobile collocato all'interno del ripostiglio, due barattoli in vetro contenenti il primo grammi 30,4 circa e il secondo grammi 33 circa di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana.

Avevano rinvenuto, inoltre, una bustina contenente semi di piante di marijuana per un peso totale, comprensivo della bustina di plastica, di grammi 4,15.

Gli oggetti e i materiali così rinvenuti, unitamente alla sostanza reperita nel corso della perquisizione dell'autovettura, erano stati sottoposti a sequestro. Effettuata l'analisi delle sostanze rinvenute, è emerso che trattavasi per tutte di marijuana e che, in ragione del principio attivo rilevato, i quantitativi corrispondevano a 3 d.m.s con riguardo alla sostanza rinvenuta nell'autovettura; e rispettivamente, a 129,3 e 125,9 d.m.s. con riguardo alla sostanza rinvenuta nei due barattoli custoditi all'interno dell'abitazione.

Non essendo, tuttavia, stati reperiti, né nel corso dell'ispezione dell'autovettura, né all'esito della perquisizione domiciliare, oggetti e/o

strumenti in alcun modo attinenti, riconducibili o comunque connessi all'attività di spaccio, non appare in alcun modo realizzata la condotta delittuosa ascritta all'imputato nel capo a) del decreto di citazione a giudizio.

E' emerso, invece, dall'esame dell'imputato, che lo stesso è un abituale assuntore di marijuana, che ha dichiarato essere solito fumare la sera, dopo il lavoro, per rilassarsi.

In assenza di elementi diversi, atti a suffragare l'ipotesi che il prevenuto sia dedito alla spaccio, lo stesso va mandato assolto dal reato a lui ascritto al capo a).

Quanto all'imputazione di cui al capo b) si rileva che all'esito della perquisizione dell'abitazione è risultata la presenza, nel balcone della stessa, di due piante di marijuana della misura riferita di m. 1,30 ciascuna, dalla cui esfoliazione sono risultate ricavabili, all'esito delle analisi di laboratorio effettuate, 128,3 d.m.s..

Per tale condotta è stato contestato all'imputato il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/090.

Sul punto si osserva che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, non si è espressa in modo uniforme in ordine alla configurazione di questo reato.

Da talune pronunce è stata, infatti, ritenuta sufficiente ad integrare la condotta penalmente rilevante la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione, mentre da altre si è esclusa la rilevanza penale delle attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate e lo scarso numero di piante, sono state ritenute destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore e come tali non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale.

A comporre questo contrasto è intervenuta una recente pronuncia delle Sez. Unite Penali (n. 12348 del 19.12.2019) secondo la quale il reato di

coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, con la precisazione, però, che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Ciò premesso, si osserva che la condotta contestata al prevenuto è consistita nella coltivazione di due sole piante, senza alcuna predisposizione di strumenti idonei a favorirne, potenziarne e/o accelerarne la crescita e lo sviluppo e senza l'emersione di indici che denotino o comunque possano connotare un inserimento della condotta nell'ambito del mercato degli stupefacenti.

In ragione di questo si ritiene di potere affermare che non ogni attività di coltivazione di piante stupefacenti deve ritenersi penalmente rilevante, senza distinzioni, anche qualora destinata in via esclusiva al consumo personale, in ragione della mancanza di tipicità e difetto di offensività, come nel caso all'esame in cui si ritiene non si possa affermare la penale responsabilità dell'imputato.

L'irrilevanza penale dei fatti ascritti al prevenuto non toglie che la detenzione di sostanza stupefacente, pur esclusivamente destinata al consumo personale, rilevi ai fini del regime amministrativo sanzionatorio e /o di sorveglianza di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 309/90, ragione questa per

cui viene disposta la trasmissione degli atti alla Prefettura competente per territorio.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp nonché l'art. 438 cpp

ASSOLVE


l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 75 D.P.R. n. 309/90 dispone la trasmissione degli atti alla Prefettura competente per territorio per quanto di propria competenza.

Udine, 21.10.2020

Il Giudice

Dott.ssa Carla Missera



Depositato in Cancelleria  
Cogn. 20 NOV 2020  
IL FORNITORE  
Dott.ssa SIMONA TAMARIAN

SENTENZA CONDANNATA IN  
EALP3 TSN 20 NOV 2020  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
MILIO M. M. M. M.

1921

100

20

